

Provincia di Chieti
Circondario di Lanciano

COMUNE

di

Orsogna

Verbale di deliberazione della
Giunta Municipale

N. 56

OGGETTO

Approvazione dello
schema di contratto
a trattativa privata
per la trasformazione
del vecchio Cimitero
in Parco della Ri-
membranza e Cappella
Votiva.

Deliberazione della Giunta Municipale

L'anno millenovecento ventisei addì trenta
del mese di Ottobre in Orsogna
e nella Sala municipio.

Convocata con appositi avvisi per iscritto la Giunta Municipale di questo comune, si è la medesima ivi congregata nelle persone dei Signori Cav. Uff. Avv. Michele Salvini, Sindaco Presidente, Sig. Nevani Antonio, Rag. Michele Rizzacasa, Assessori effettivi, con l'assistenza del Segretario Capo Sig. Caniglia Cav. Antonino

Alla quale Giunta legalmente costituita il Sindaco propone l'approvazione del schema di contratto a trattativa privata dei lavori già iniziati e tuttora in corso per la restaurazione e trasformazione del vecchio Cimitero in Parco della Rimembranza e Cappella Votiva

La Giunta

ha udita l'esposizione del presidente e letto lo schema in parola, coi pareri propri e con quelli del Consiglio che assume per l'urgenza a voti unanimi approva lo schema medesimo disponendo la stipula relativa.

La presente presa con i pareri del Consiglio sarà presentata per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima riunione e quindi pubblicata nuovamente nelle forme di legge.

*Il presente verbale viene approvato dai signori congregati e firmato dal Sindaco,
dall'assessore Anziano e dal segretario.*

IL SINDACO

F. M. Salvini

Il Segretario Anziano

A. Nevani

Il Segretario

A. Caniglia

Orsegha li 30 ottobre 1926 192



Per copia conforme

Il Segretario

Caniglia

Certificato di pubblicazione

*Dietro relazione dell'insergente comunale Sig. Andreola Panfile
certifico io sottoscritto Segretario che il presente verbale è stato pubblicato ed affisso
all'albo pretorio di questo Comune nel giorno di domenica 31 ottobre 1926
senza essersi prodotta opposizione contro di esso*

Orsegha li 1 novembre 1926 192

Il Segretario Comunale



Caniglia

Numero del Repertorio

Atto di cottimo e trattativa privata

VITTORIO EMANUELE TERZO

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventisei il giorno.....del mese
di.....in Orsogna, nell'Ufficio di Segreteria nel Palazzo
Comunale.

Innanzi a me Cav. Caniglia Antonino fu Domenico di Orsogna, Segretario
Comunale, ed alla presenza dei testimoni Andreola Panfilo fu Epimenio di
anni sessantadue, sarto, e Salvatore Giulio fu Melchiasse di anni trentadue,
impiegato, ambi domiciliati in Orsogna, richiesti, idonei e noti, sono perso-
nalmente comparsi il Sig. Neveni Antonio fu Gennaro, nella sua qualità di
Assessore funzionante da Sindaco, Saraceni Giovanni fu Levino, appaltatore
di opere pubbliche e D'angelo Vincenzo di Giuseppe, anch'egli appaltatore
di opere pubbliche, tutti domiciliati in Orsogna e noti a me Ufficiale
rogante.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
agosto 1926, n. 28 debitamente vistata dalla On. Giunta Provinciale Ammi-
nistrativa il 6 successivo settembre, N. 5945, fu approvato il progetto dei
lavori di restauro e trasformazione del vecchio Cimitero in monumento ai
Caduti con Cappella Votiva.

Che per la maggior speditezza del lavoro l'Amministrazione decise, con
deliberazione d'urgenza della Giunta in data 27 agosto 1926, n. 43, di ese-
guire i lavori a trattativa privata, ciò che fu autorizzato dall'ILLmo Sig.
Sottoprefetto di Lanciano il 10 - 9 - 1926, n. 819.

Che prima della stipula e dell'approvazione del presente contratto, ad
evitare dannose perdite di tempo, furono dall'appaltatore suddetto, previo
accordi opportuni, iniziati i lavori e portati al punto di poter consenti-

re la inaugurazione, già fissata per il 12 settembre u.s., con l'intervento di S.A.R. il Principe Ereditario.

Che volendo ora regolarizzare l'appalto prima di proseguire e compiere i lavori stessi, i suddetti Signori costituiti, hanno stabilito di addiventare alla regolare stipula del contratto di appalto a trattativa privata, e di cottimo, col presente contratto stabiliscono e convengono quanto segue:

Il Sig. Nevani nella suddetta qualità di facente da Sindaco di Orsogna, e perciò rappresentante l'Amministrazione Comunale, da incarico al suddetto Signor Saraceni di eseguire, col sistema della trattativa privata, i lavori di restauro e trasformazione del vecchio Cimitero di Orsogna in monumento ai Caduti della grande guerra con cappella Votiva, secondo il progetto trenta luglio redatto dall'Ing. Luigi Cipollone, e annesso regolamento.

Il Signor Saraceni accetta e si obbliga di eseguire i lavori suddetti alle seguenti condizioni:

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.-I lavori compresi nell'appalto sono:

- a) Demolizioni e scavi.
- b) Cancellata d'ingresso, eccetto l'opera in ferro.
- c) Restauro del muro di cinta.
- d) Restauro e completamento della Cappella Votiva e Cappella Paolucci, eccettuato le opere in marmo e sculture in bronzo.
- e) Sistemazioni dei viali ed inghiaiaimento.
- f) Passaggio a livello sulla Ferrovia Sangritana.

ART. 2. PREZZO DELL'APPALTO.-L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di lire Novantamila (L. 90000) al netto del valore dei materiali risultanti dalle demolizioni e che l'appaltatore è obbligato a rriceversi per il prezzo fisso ed invariabile di lire millequattrocento (L. 1400.00)

ART. 3 PAGAMENTO DEI LAVORI E COMPENSO A CORPO. I lavori saranno pagati a misura in base all'elenco dei prezzi unitari riportati nel Regola-

mento, alligato al presente contratto. Il compenso a corpo per impianti di cantieri, tracciamenti ponti di servizio, danni ai terzi, e per tutti gli altri obblighi di cui all'art. 12, 14 e 21 del Capitolato generale 25 maggio 1895, resta fissato nella somma di lire duemiladuecentosessantotto (L. 2268), somma che resta fissa ed invariabile qualunque sia l'ammontare consuntivo dei lavori.

ART. 4. - ANDAMENTO DEI LAVORI. - E' in facoltà dell'assuntore di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli compiuti nel termine stabilito. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di prefiggere al cottimista quali lavori debbono essere a preferenza sviluppati.

ART. 5. - PRESCRIZIONI GENERALI. - I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, impiegando materiale aventi requisiti voluti dalla tecnica e di pieno gradimento della Direzione dei Lavori. I materiali non accettati a giudizio insindacabile della Direzione, dovranno senz'altro essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'assuntore.

ART. 6. - SGOMBRI. - Tutto il materiale inutilizzabile proveniente dagli scavi e dalle demolizioni deve essere a cura e spesa dell'assuntore trasportato a rifiuto in luogo di pubblico scarico o in luogo adatto, previo risarcimento di danni ai terzi.

ART. 7. - QUALITA' DEI MATERIALI. - La sabbia deve essere granita e scevra di polvere, terra o materia estranee, e dovrà all'occorrenza essere lavata.

La calce dovrà ~~essere~~ essere fornita in zolle di fresca cottura e scevra di pezzi mal cotti o alterati per estinzione spontanea. Sarà estinta con la bagnarola.

Il cemento sarà esclusivamente del tipo Portland a lenta presa e dovrà corrispondere alle prescrizioni del Decreto Presidenziale 15 maggio 1925 per gli agglomeranti idraulici.

I mattoni dovranno essere di perfetta cottura, sonori, senza calcioli, e provenire dalle migliori ed accreditate fornaci.

Il ferro dovrà essere omogeneo, e fibra compatta, e deve corrispondere alle prescrizioni del decreto Presidenziale 15 luglio 1925 per i materiali ferrosi.

Il legname dovrà essere perfettamente sano a fibra dritta, priva di nodi, spaccature, tarli e di qualsiasi difetti, ben stagionati e corrispondere alle norme e condizioni contenute nel decreto Ministeriale 30 ottobre 1922.

ART. 8 - COMPOSIZIONI DELLE MALTE. La malta comune sarà composta nelle proporzioni seguenti:

Calce in pasta Volume 1
Arena Volume 2

La malta comune addizionata di cemento sarà composta come segue:

Calce in pasta Volume 1
Arena Volume 2
Cemento Quintali 1.5

La malta di cemento per murature:

Cemento Quintali due e mezzo
Sabbia di fiume Metri cubi 0.950
Malta di cemento per stuccature ed intonachi:
Cemento Quintali 3.5
Arena di fiume Metri cubi 0.850

ART. 9 - CALCESTRUZZO E CONGLOMERATO. Il calcestruzzo sarà composto come segue:

Ghiaia o pietrisco Metri cubi 0.80
Cemento Quintali 2.50
Sabbia Metro cubo 0.40

Il conglomerato di cemento sarà composto come segue:
Cemento Chilogrammi 300

Sabbia

5

Chisietta

metri cubi 0.400

metri cubi 0.800

ART. 10 - DURATA E PENALE. I lavori compresi nel cottimo saranno compiuti nel termine di giorni centoventi naturali consecutivi, decorrenti dalla data del presente atto

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione resta fissata in lire trenta per ogni giorno impiegato in più.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere di Ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora egli manchi ai patti per negligenza.

ART. 11 - CAUZIONE. A garanzia degli obblighi assunti col presente atto sarà formato una cauzione mercè trattenuta del 5% dell'importo dei lavori eseguiti in occasione del pagamento delle rate di acconto.

ART. 12 - PAGAMENTI. I pagamenti in acconto saranno fatti in rate non inferiori a lire diecimila, con stati di avanzamento debitamente vistati, ogni qualvolta il credito liquido dell'impresa, al netto delle ritenute di garanzia, raggiunga detta somma. L'ultima rata sarà pagata qualunque sia la somma cui possa ascendere.

ART. 13 - INTERESSI ED AGGIO. Nel caso di ritardo di pagamenti dei certificati di acconto, l'assuntore ha diritto al pagamento degli interessi sulle somme a suo credito in ragione del 6% annuo a decorrere dal trentesimo giorno dalla data del certificato.

In caso di anticipazione di somme per opere e provviste ad economia, competerà all'assuntore l'aggio in ragione del 6% annuo.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. I lavori si intendono appellati sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore concernenti i contratti per le opere che si eseguono per conto dello Stato, nonché del regolamento speciale di progetto alligato al presente contratto.

Le spese per le assicurazioni contro gli infortuni, l'invalidità, la vec-

chiaia, la disoccupazione, sono a carico dell'appaltatore.

6

Restano ferme le prescrizioni e proibizioni di cui alla legge 30-12-1923, n. 3043.

ART. 15 - SUPPLENTE DELL'APPALTATORE - Il costituito Saraceni Giovanni presenta l'altro costituito D'Angelo Vincenzo quale suo supplente, a norma dell'art. 9 del Capitolato Generale 28 maggio 1895. Il D'Angelo dichiara di accettare la detta qualità, dichiarandosi edotto di tutti i suoi obblighi.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - Tanto l'appaltatore quanto il suo supplente eleggono il loro domicilio, a tutti gli effetti del presente contratto, in Orsogna presso l'Ufficio Municipale.

ART. 17 - OBBLIGATORIETA' DEL CONTRATTO - Il presente contratto obbligatorio da oggi per il cottimista e pel suo supplente, è subordinato all'approvazione dell'Autorità Tutoria nei riguardi dell'Amministrazione, facendo notare che tutte le spese inerenti al cottimo dei lavori e al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Saraceni.

Il presente contratto è stato da me redatto e scritto da persona di mia fiducia in facciate in fogli bollati come per legge. E' stato quindi letto alla presenza dei testimoni e delle parti, che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed è stato sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Segretario con l'apposizione del sigillo del Comune.